



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 gennaio 2015 n.5

(Ratifica Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 – “Incentivi per l’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione” - promulgato:

Visto l’articolo 33, comma 2, della Legge 3 aprile 2014 n.48;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 7 ottobre 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.7 del 19 gennaio 2015;

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INCENTIVI PER L’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI E PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O COGENERAZIONE

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI IN AMBITO EDILIZIO

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto delegato stabilisce i criteri e le modalità di incentivazione degli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici e per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) ad essi collegati, in attuazione degli articoli 31, 33 e 37 della Legge 3 aprile 2014 n.48.

Art. 2

(Incentivi urbanistici inerenti gli interventi di ristrutturazione)

1. A mente di quanto previsto dall'articolo 37 della Legge 3 aprile 2014 n. 48, al fine di favorire interventi complessivi di riqualificazione energetica ed impiantistica sull'edificio esistente, in deroga all'articolo 196 della Legge 19 luglio 1995 n.87, in caso di ristrutturazione edilizia è ammessa la demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali nel caso in cui venga conseguito un indice di prestazione energetica invernale Ep_i inferiore del 25% rispetto al massimo consentito. Tale possibilità è data mantenendo inalterati sagoma, volume e area di sedime dell'involucro edilizio. Sono fatti salvi gli indici urbanistici acquisiti (altezza, S.U. e volume) sulla base di un progetto approvato ed in deroga all'articolo 18, comma 3 del Regolamento n. 1 del 2 ottobre 2009. E' fatta salva la possibilità di realizzare ampliamenti e sopraelevazioni al fine di sfruttare gli indici edilizi residui di zona, nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanze dai confini di proprietà e dalle strade di cui all'articolo 191 della legge n.87 del 19 luglio 1995 e all'articolo 16 della Legge n. 7 del 29 gennaio 1992, compresa la possibilità di costruire locali di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 184 della Legge 19 luglio 1995 n. 87 per il solo insediamento delle funzioni previste all'articolo 99, comma 3 della Legge 19 luglio 1995 n. 87. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni in materia di spazi per parcheggi di cui all'articolo 192 della Legge n. 87/95. Per edifici situati in zone A1, A2 e A3 l'intervento di ristrutturazione edilizia configurato come demolizione e ricostruzione non è consentito.
2. Con le stesse finalità del precedente comma, in deroga all'articolo 196 della Legge 19 luglio 1995 n.87, gli interventi di ampliamento degli edifici effettuati in conformità a quanto disposto dalla Legge 3 aprile 2014 n.48 possono comprendere anche interventi di parziale demolizione delle murature perimetrali dell'unità edilizia preesistente che siano necessari alla realizzazione dell'ampliamento medesimo. Tali interventi non possono, in ogni caso, interessare più del 50% della superficie delle murature perimetrali stesse. Solo nei casi di cui al presente comma è fatta salva la possibilità di usufruire degli incentivi di carattere edilizio di cui al Capo III del presente decreto delegato esclusivamente nei casi in cui l'unità edilizia preesistente sia oggetto di riqualificazione energetica.

Art. 3

(Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in ambito energetico)

1. Al fine del rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2014 n.48, la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si configura come intervento di ristrutturazione rilevante.
2. I documenti attestanti il rispetto dei requisiti in materia di Ep_i indicati agli artt. 2 e 4 del presente Capo sono consegnati all'Ufficio Prevenzione e Ambiente (di seguito UPA) contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione edilizia all'Ufficio per l'Edilizia. L'UPA, valutata positivamente la pratica energetica in oggetto, trasmette all'Ufficio per l'Edilizia il nulla osta alla concessione degli incentivi di cui al presente Capo entro quindici giorni dalla data di presentazione, ai fini del rilascio della concessione edilizia.

Art. 4

(Spostamento dell'area di sedime di edifici oggetto di riqualificazione energetica)

1. Per i casi di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di adeguare l'edificio alla distanza minima dall'asse stradale o almeno incrementarla, qualora l'edificio esistente oggetto di intervento ricada in zona B ovvero BE e si trovi posizionato all'interno dell'area edificabile in modo tale da non rispettare i disposti di cui all'articolo 16 della Legge 29 gennaio 1992 n.7, è data la possibilità di modificare la sagoma dell'edificio mantenendo inalterati volume, S.U. e altezza massima dell'involucro edilizio facendo salva l'applicazione degli indici edilizi di zona.

2. Per i casi di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di adeguare l'edificio alle distanze minime dai confini di proprietà previste dall'articolo 191 della Legge 19 luglio 1995 n.87 e qualora l'edificio esistente oggetto di intervento ricada in zona B ovvero BE, è possibile modificare la sagoma dell'edificio mantenendo inalterati volume, S.U. ed altezza massima dell'involucro edilizio facendo salva l'applicazione degli indici edilizi di zona.

3. Relativamente al precedente comma 1, la fascia di proprietà compresa fra la strada prospiciente e il nuovo fronte arretrato dell'edificio deve essere costituita da superfici drenanti, ad esclusione dell'eventuale accesso all'autorimessa, per una larghezza massima di 5 metri. Per superficie drenante s'intende una superficie libera da costruzioni sul suolo e nel sottosuolo, ove, per la formazione di spazi e percorsi pedonali, sono consentite solo pavimentazioni galleggianti senza sottofondo cementizio o comunque impermeabilizzato.

4. In riferimento al comma 1 del presente articolo, per i casi di cui all'articolo 2, comma 1, la modifica della sagoma dell'edificio può interessare anche particelle contigue di proprietà, ricadenti in zone E con esclusione delle Riserve Naturali e Riserve Naturali Integrali individuate all'interno del piano attuativo delle Zone Naturalistiche Tutelate. Tale possibilità è data in deroga agli articoli 31 e 43 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e per edifici oggetto di riqualificazione energetica con conseguimento di E_{p_i} inferiore del 35% rispetto al massimo consentito.

L'occupazione di tali aree può avvenire all'interno di una fascia parallela alla strada di profondità massima di 7 metri. Le distanze minime dai confini nella zona E occupata sono quelle indicate dallo strumento urbanistico in vigore per l'area edificabile di origine.

5. In riferimento al precedente comma 4 la concessione edilizia è subordinata alla procedura di VIA secondo quanto disposto dall'articolo 177 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44. E' fatto inoltre obbligo di presentare prima dell'inizio dei lavori, a garanzia del raggiungimento della prestazione energetica indicata al comma precedente, una fideiussione bancaria a favore dell'Ecc.ma Camera per un importo pari a euro 150,00 per metro quadrato di superficie utile in zona E.

Art. 5

(isolamento di involucri edilizi)

1. In deroga al comma 1, lettera a) dell'articolo 184 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, le maggiorazioni di spessore dei muri perimetrali conseguenti al montaggio di involucri isolanti (termo-cappotti) non concorrono al calcolo della superficie utile e delle distanze dai confini e dalle strade, fino ad uno spessore massimo di 25 cm oltre lo spessore del muro esistente.

2. Nel caso di edifici di nuova costruzione la deroga di cui al precedente comma è attuabile per gli involucri isolanti applicati sul lato esterno delle pareti perimetrali per la parte che ecceda i 30 cm di spessore della parete stessa e per strati isolanti fino a 16 cm. Sono inoltre non computabili al fine del calcolo dell'altezza massima gli strati isolanti applicati ai solai di copertura o verso ambienti esterni o non riscaldati, per la parte che ecceda i 30 cm di spessore del solaio stesso e per strati isolanti fino a 20 cm.

CAPO II

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 6

(Incentivi a fondo perduto)

1. Fatti salvi i limiti di disponibilità degli stanziamenti annualmente previsti in favore di interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica di unità immobiliari all'interno di edifici

con funzione in prevalenza residenziale permanente provviste di allibramento catastale aggiornato e certificato di conformità edilizia, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al:

- a) 40% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di cui all'articolo 9, comma 1, fino alla concorrenza di 3,00 €/kWh_{primario}/anno risparmiato e fino ad un massimo di complessivi 30.000,00 euro di contributo, per interventi che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 40\%$ e con abbattimento dell' $Ep_i \geq 80$ kWh/m²/anno;
- b) in alternativa, 25% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di cui all'art. 9, comma 1, fino alla concorrenza di 3,30 €/kWh_{primario}/anno risparmiato e fino ad un massimo di complessivi 15.000,00 euro di contributo, per interventi che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 25\%$ e con abbattimento dell' $Ep_i \geq 35$ kWh/m²/anno;
- c) in alternativa, 25% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di cui all'articolo 9, comma 2, fino alla concorrenza di 2,50 €/kWh_{primario}/anno risparmiato fino ad un massimo complessivo di 4.000 € per interventi che producano una riduzione del consumo di energia primaria invernale $\geq 25\%$.

I consumi energetici in oggetto sono misurati in kWh_{primari}/anno o in corrispondenti kWh_{el}/anno con la seguente proporzione: 1kWh_{primario} = 0,39 kWh_{el}. Nel caso in cui l'intervento edilizio comporti aumento di superficie utile energetica, così come definita all'articolo 3 della Legge 3 aprile 2014 n. 48, i consumi energetici sono riferiti all'unità di superficie e nello specifico al metro quadrato di superficie utile termica ed altresì i valori dei coefficienti di spesa espressi in €/kWh_{primario}/anno risparmiato e €/kWh_{el}/anno risparmiato sono riferiti alla superficie utile termica ante operam.

2. Sono fatti salvi i requisiti di legge per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge 3 aprile 2014 n. 48 relativi al raggiungimento della prestazione energetica minima.

3. I valori dei coefficienti di spesa espressi in €/kWh_{primario}/anno risparmiato e €/kWh_{el}/anno risparmiato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (di seguito Autorità).

Art. 7

(Ulteriori disposizioni sui contributi a fondo perduto)

1. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo a fondo perduto in oggetto gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto delegato.

Art. 8

(Soggetti beneficiari del contributo ed incumulabilità con conto energia)

1. I contributi a fondo perduto, di cui al presente Capo, sono rivolti esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche proprietarie dell'immobile oggetto d'intervento, ai titolari di contratto di locazione finanziaria o ai soci di cooperative di abitazione.

2. Gli impianti FER che vengano compresi nelle richieste di contributi a fondo perduto di cui al presente Capo non sono incentivabili attraverso l'erogazione di tariffe incentivanti previste dalla normativa in vigore in materia di Conto Energia.

3. I soggetti che abbiano presentato regolare richiesta del contributo di cui al presente Capo entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano stati previsti i relativi stanziamenti sull'apposito capitolo di bilancio, in caso di esaurimento degli stessi acquisiscono priorità d'accesso ai contributi a fondo perduto finanziati attraverso gli stanziamenti dell'anno successivo qualora gli stessi vengano previsti.

Art. 9

(Opere oggetto di contributo)

1. I contributi a fondo perduto, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) finanziano le spese di diagnosi energetica, progettazione, dei materiali e della manodopera impiegata esclusivamente per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (anche attraverso la completa sostituzione di quest'ultimo), di abbattimento dei ponti termici, di sostituzione o adeguamento degli infissi, di adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria. Sono comprese le opere provvisorie e accessorie strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi.

Gli oneri relativi alla realizzazione della diagnosi energetica e alla progettazione sono computabili fino ad un massimo del 10% del costo complessivo delle opere di cui al presente comma e di cui al successivo comma 3.

2. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) finanziano le spese di diagnosi energetica, progettazione, dei materiali e della manodopera impiegata esclusivamente per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso l'installazione di impianti FER e del relativo impianto termico che benefici di tale produzione di energia rinnovabile. Sono comprese le opere provvisorie e accessorie strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi. Gli oneri relativi la diagnosi energetica e la progettazione sono computabili fino ad un massimo del 10% del costo complessivo delle opere di cui al presente comma e di cui al successivo comma 3.

3. Sono altresì oggetto di contributo, se previste contestualmente ad interventi di riqualificazione energetica di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 6 e con le stesse percentuali individuate da tale articolo, opere finalizzate alla protezione esterna dell'edificio dall'irraggiamento estivo quali frangisole, pareti ventilate e cool roof, gli interventi all'impianto idrico-sanitario di cui all'articolo 26 della Legge 3 aprile 2014 n.48, l'installazione dei dispositivi di ancoraggio in copertura (linee vita) se progettati e realizzati secondo le normative europee vigenti, gli impianti FER che non ricadano negli interventi di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c) e che non beneficino degli incentivi previsti dal "conto energia" o di altre forme di incentivazione. In caso di impianti FER da installare su coperture sprovviste di isolamento termico e in assenza di sottotetto coibentabile, l'intervento di efficientamento deve comprendere, se tecnicamente realizzabili e qualora producano un effettivo miglioramento energetico, le opere di coibentazione della copertura stessa almeno per l'area interessata dall'installazione dell'impianto. La copertura così coibentata deve raggiungere i requisiti di trasmittanza termica minima secondo quanto stabilito dalla Legge 48/2014. I contributi alle spese relative alle opere di cui al presente comma non possono costituire ulteriore contributo rispetto ai massimi complessivi previsti allo stesso articolo.

4. In caso di dubbia applicabilità dell'incentivazione su una specifica opera o insieme di opere l'UPA deve avvalersi del parere dell'Autorità producendo specifica deliberazione in merito nel termine di 45 giorni dalla richiesta del parere in oggetto.

Art. 10

(Diagnosi energetica)

1. Il riconoscimento dei contributi oggetto del presente Capo è subordinato alla presentazione, all'atto della comunicazione di inizio lavori ovvero all'atto della presentazione del modulo di manutenzione ordinaria, di una diagnosi energetica pre-intervento, così come definita nell'articolo 3 della Legge 3 aprile 2014 n. 48, nella quale, in base alla verifica dei consumi reali e all'analisi costruttiva ed impiantistica dell'edificio ed in un'ottica di bilancio di costi-benefici, vengono definiti gli interventi atti al conseguimento del miglioramento dei consumi di energia primaria invernale di cui al comma 1 dell'articolo 6 e la relativa percentuale di miglioramento energetico. La

diagnosi energetica sostituisce i documenti necessari al soddisfacimento dell'articolo 4, lettera c) della Legge n. 48/2014.

2. Ai fini della sola verifica delle percentuali di miglioramento energetico e di abbattimento dell' Ep_i rispetto alle indicazioni dell'articolo 6, comma 1, il calcolo della prestazione energetica deve essere effettuato utilizzando i valori di riferimenti standard di cui alla Legge n. 48/2014.

3. La diagnosi energetica, di cui al comma 1 del presente articolo, è redatta da un certificatore energetico iscritto nell'apposito Registro dei certificatori energetici istituito dalla Legge 3 aprile 2014 n.48 che abbia conseguito specifiche competenze in materia di diagnosi energetica così come disposto al comma 6, dell'articolo 14, della Legge 3 aprile 2014 n.48. L'UPA, anche, eventualmente, avvalendosi del parere dell'Autorità, verifica la corretta presentazione della documentazione entro 30 giorni dalla data della sua ricezione. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta, l'UPA provvede a comunicare tale mancanza al tecnico competente che, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può apportare le relative integrazioni. Trascorso inutilmente tale periodo la richiesta d'incentivo si intende respinta.

4. La concessione degli incentivi, conformemente agli articoli 31 e 32 del presente decreto delegato e verificata la completezza e correttezza dei documenti utili alla quantificazione dell'incentivo, è disposta dall'Autorità.

5. L'Autorità definisce, con apposito regolamento ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, la documentazione necessaria all'autorizzazione degli incentivi di cui al presente Capo.

6. L'Autorità, anche avvalendosi dell'apporto degli uffici pubblici competenti, ha facoltà di indicare i costi massimi delle opere per unità di misura delle opere incentivabili.

Art. 11

(Imputazione dei contributi a fondo perduto)

1. I contributi a fondo perduto a carico dello Stato relativi agli incentivi di cui al presente Capo trovano imputazione sul cap. 2-5-6438 "Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio".

2. Per i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), la soglia massima di erogazione è fissata al 20% dello stanziamento previsto dal capitolo di cui al precedente comma.

CAPO III

INCENTIVI DI CARATTERE EDILIZIO E DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

Art. 12

(Incentivi di carattere edilizio)

1. Sono previsti i seguenti incentivi per edifici ed unità immobiliari con funzione in prevalenza residenziale permanente:

- a) incentivi di carattere edilizio consistenti nella possibilità di realizzare superficie utile (SU) non computabile e di aumentare le altezze massime realizzabili nonché di scomputare, ai fini del calcolo della SU e del volume, lo spessore dei solai e le superfici di murature di tamponamento verso l'esterno e verso gli ambienti non riscaldati;
- b) incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione del contributo di concessione.

Art. 13

(Classificazione degli incentivi di carattere edilizio)

1. Gli incentivi di cui al precedente articolo 12 sono riconoscibili, con le modalità e le limitazioni specificate di seguito, per interventi di:

- a) nuovo intervento mediante integrale demolizione e ricostruzione come individuato all'articolo 196 della Legge n. 87/1995: l'entità degli incentivi è determinata sulla base dei parametri, dei punteggi e del metodo di calcolo di cui all'allegato A del presente decreto delegato;
- b) ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione con ampliamento: l'entità degli incentivi è determinata sulla base dei parametri, dei punteggi e del metodo di calcolo di cui all'allegato A del presente decreto delegato; l'incremento di S.U. è realizzabile esclusivamente all'interno della sagoma esistente dell'edificio, compresi portici e balconi, fatta salva la possibilità di ampliamento per i casi in cui gli indici di zona lo consentano.

Art. 14

(Diagnosi energetica e altre disposizioni)

1. Per i casi di cui alla lettera b) dell'articolo 13, il riconoscimento degli incentivi oggetto del presente Capo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. In tal caso la presentazione dei relativi documenti è effettuata contestualmente alla pratica di concessione edilizia.
2. Per i casi di cui alla lettera a) dell'articolo 13, la presentazione dei documenti necessari per l'attestazione del raggiungimento delle prestazioni energetiche indicate nell'allegato A e secondo quanto disposto all'articolo 5 della Legge 3 aprile 2014 n. 48 è effettuata contestualmente alla pratica di concessione edilizia.
3. L'ottenimento degli incentivi di cui al presente Capo è soggetto ai controlli e alle sanzioni di cui all'articolo 31 del presente decreto delegato.
4. Il nulla osta alla concessione degli incentivi di cui al presente Capo è disposta dall'UPA entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta o della relativa integrazione. L'UPA ne dà comunicazione all'Ufficio per l'Edilizia che applica l'incentivo approvato alla relativa concessione edilizia.

Art. 15

(Cumulabilità con altri incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente Capo sono cumulabili con gli incentivi di cui all'articolo 6 del presente decreto delegato. Non sono invece cumulabili con ulteriori incentivi di natura edilizia ed urbanistica, fatta eccezione per le deroghe in materia edilizia previste dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 5 del presente decreto delegato.

CAPO IV

ULTERIORI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Art. 16

(Deroghe alle richieste di concessione e autorizzazione)

1. Per l'avvio degli interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti, con funzione prevalentemente abitativa permanente, che non usufruiscano degli incentivi di cui ai Capi II, III e V è sufficiente la presentazione del modulo di manutenzione ordinaria.
Nello specifico possono usufruire di tale agevolazione gli interventi di:
 - a) montaggio di isolamento dell'involucro esterno (termo-cappotti) e di isolamento dall'esterno della copertura fino a 25 cm di spessore;
 - b) sostituzione di finestre e porte esterne con infissi caratterizzati da minore trasmittanza termica e comunque conformi ai requisiti minimi di legge;
 - c) installazione di schermature solari esterne;

- d) installazione di caldaie ad alto rendimento e pompe di calore ad alto rendimento conformi ai requisiti minimi di legge;
- e) installazione di impianti solari termici, oltre ai casi previsti all'articolo 18, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 120, su pensiline e tettoie (complanarmente alla superficie di copertura) ovvero a terra se su area caratterizzata da edificabilità;
- f) installazione di impianti fotovoltaici, oltre ai casi previsti all'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 120, su pensiline, pergole e tettoie (complanarmente alla superficie di copertura);
- g) dispositivi di ancoraggio in copertura (linee vita) se progettati e realizzati secondo le normative europee vigenti.

Sono esclusi da tale agevolazione gli interventi su edifici distinti dal vigente PRG in zona A1, A2 e A3.

2. Per gli interventi edilizi di cui al precedente comma 1, che non usufruiscano degli incentivi di cui ai Capi II, III e V e articolo 17 del presente decreto delegato con l'esclusione di quelli individuati alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della Legge n. 48/2014, non è richiesto il deposito della pratica energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge n. 48/2014.

Art. 17

(Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta)

1. In alternativa al contributo a fondo perduto di cui al Capo II è riconosciuta a favore dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, per interventi di riqualificazione energetica di unità immobiliari all'interno di edifici con funzione in prevalenza residenziale permanente provviste di allibramento catastale aggiornato o certificato di conformità edilizia, una detrazione d'imposta per una percentuale pari al 50% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 10.000,00 euro, da suddividere in 10 anni con un massimo di 500 euro per periodo d'imposta.

2. Gli interventi incentivabili ed i relativi requisiti tecnici e prestazionali sono indicati all'Allegato C al presente decreto delegato.

3. La procedura per l'ottenimento della detrazione di cui al comma 1 e l'indicazione dei documenti relativi viene stabilita da apposito regolamento emesso dall'Autorità entro il 31 marzo 2015. Con riferimento all'articolo 94 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 la documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle detrazioni di cui al presente articolo è definita dall'Autorità.

Art. 18

(Passività deducibili)

1. L'Allegato B della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, in cui si elencano le passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14 della stessa Legge, di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica, viene modificato così come riportato in allegato al presente decreto delegato. Tale modifica viene applicata a partire dal 1° gennaio 2015.

CAPO V

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Art. 19

(Contributo in conto interessi)

1. E' previsto il finanziamento, nella forma del contributo in conto interessi a carico dello Stato, in favore dei soggetti che realizzino interventi di riqualificazione energetica su edifici ed unità immobiliari esistenti.

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è stabilito nel 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati fino al 60% della spesa prevista e comunque non può essere superiore all'importo massimo complessivo di euro 150.000,00.

3. I finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati potranno essere concessi nella forma del contratto di mutuo e potranno avere una durata massima di 15 anni. Essi saranno rimborsabili mediante rate semestrali posticipate da pagarsi nei periodi compresi tra il 15 ed il 30 giugno ed il 15 ed 31 dicembre di ogni anno.

4. Al fine di raggiungere gli scopi di cui sopra, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi con gli Istituti di Credito operanti in Repubblica e disponibili all'erogazione dei finanziamenti di cui al presente Capo, con le modalità da prevedersi nella Legge di Bilancio del relativo anno finanziario.

Art. 20

(Documenti necessari al fine dell'ottenimento del contributo)

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti al presente Capo devono essere presentate all'UPA entro il 31 dicembre di ogni anno contestualmente all'atto della comunicazione di inizio lavori o alla presentazione del modulo di ordinaria manutenzione e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) computo metrico estimativo attestante la spesa prevista, sottoscritto da tecnico abilitato;
- b) certificato catastale dell'immobile;
- c) una diagnosi energetica pre-intervento, in analogia ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del presente decreto delegato dalla quale risulti l'ottenimento della percentuale di miglioramento energetico e abbattimento dell'Ep; almeno pari al requisito minimo indicato al comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del presente decreto delegato;
- d) i documenti di cui all'articolo 5 della Legge 3 aprile 2014 n. 48 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 4 della stessa Legge;
- e) ulteriore documentazione stabilita dall'Autorità;
- f) copia del titolo autorizzativo edilizio o copia della ricevuta della presentazione della pratica di manutenzione ordinaria.

Art. 21

(Istruzione delle pratiche)

1. L'UPA ha il compito di esaminare ed istruire le pratiche relative alle domande di cui sopra verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti del presente Capo. La pratica così istruita, comprensiva della documentazione presentata dal richiedente, è trasmessa dall'UPA all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. E' compito dell'Autorità esaminare le richieste di cui al comma 1 del presente articolo secondo l'ordine cronologico di presentazione e deliberare, entro i limiti del convenzionamento disponibile e sulla base dei criteri stabiliti ai successivi commi, l'entità dei finanziamenti erogabili.

3. Le decisioni dell'Autorità, che dovranno intervenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, sono comunicate al richiedente e all'Istituto di Credito indicato dal beneficiario purché convenzionato ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica.

4. L'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito convenzionato è comunicata dall'Istituto stesso all'Autorità, alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ed all'Avvocatura dello Stato.

Art. 22

(Soggetti beneficiari ed erogazione del contributo)

1. Possono godere dei finanziamenti di cui al presente Capo i privati, persona fisica o giuridica, proprietari o titolari di contratto di locazione finanziaria, che intendano effettuare interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, in conformità ai requisiti ed alle procedure disposti dagli articoli 6, 7, 9 e 10 del presente decreto delegato.
2. I prestiti di cui all'articolo 19 non sono cumulabili con altri contributi in conto interessi a carico dello Stato previsti dalle vigenti norme. I prestiti in oggetto non sono altresì cumulabili con l'erogazione degli incentivi a fondo perduto di cui all'articolo 6 del presente decreto delegato.
3. I prestiti saranno erogati, dopo aver espletato tutte le formalità previste, alla stipula del contratto di mutuo.
4. L'ammontare e la durata del finanziamento verranno stabiliti dall'Autorità, fatte salve le disposizioni del presente Capo.

Art. 23

(Decadenza del contributo)

1. Decadono dai benefici di cui al presente Capo e sono tenuti alla restituzione, entro 180 giorni del capitale residuo relativo al finanziamento accordato e del contributo in conto interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento medesimo, sino alla data di decadenza:
 - a) i beneficiari che abbiano realizzato interventi sugli immobili, anche in parte, in difformità ai documenti depositati di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e d) ovvero quando non siano rispettate le eventuali condizioni previste nel provvedimento dell'Autorità di concessione del beneficio;
 - b) i beneficiari che danno luogo alla cessione, a qualsiasi titolo, dei beni di cui ai progetti ammessi al finanziamento prima della totale estinzione del finanziamento medesimo e, comunque, prima del decorso del termine di dieci anni dall'ottenimento dei benefici, fatta salva l'autorizzazione alla cessione anticipata rispetto al predetto termine decennale deliberata dall'Autorità, previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione ;
 - c) i beneficiari che non rispettano le condizioni previste nel contratto di prestito o mutuo per il rimborso delle somme finanziate e, in particolare, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive di rimborso.
2. Qualora sussistano le cause di cui al comma precedente, l'Autorità delibera la decadenza dai benefici di cui al presente articolo e ne dà sollecita comunicazione al beneficiario, all'Istituto di Credito interessato, all'Avvocatura dello Stato e alla Direzione Generale della Finanza Pubblica; dalla data della deliberazione decorrono i termini dei 180 giorni di cui al comma precedente.
3. Lo Stato, inoltre, sospende l'erogazione del contributo in conto interessi e l'Istituto di Credito è tenuto a rifondere prioritariamente all'Ecc.ma Camera la quota interessi passivi pagata dallo Stato rivalendosi sul beneficiario per il recupero del capitale e degli interessi.

Art. 24

(Ulteriori disposizioni sulla decadenza del contributo)

1. L'Istituto di Credito convenzionato è tenuto a dare opportuna comunicazione all'UPA di ogni irregolarità concernente lo svolgimento dei piani di rientro concordati.
2. Le cause di decadenza di cui all'articolo 23 comma 1, lettere a) e b) sono deliberate dall'Autorità sulla base di riferimenti dell'UPA e dell'Ufficio del Registro e Ipotecche.

Art. 25

(Garanzie in favore degli Istituti di Credito eroganti)

1. I finanziamenti concessi in forza del presente Capo sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogante sui beni immobili oggetto del finanziamento agevolato.
2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato verrà soddisfatto col valore dei beni immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario o pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.
4. Il richiedente è tenuto a prestare il proprio consenso per l'accensione del privilegio all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 20 del presente decreto delegato.
5. Il privilegio di cui al comma 1 del presente articolo può essere sostituito o integrato da fidejussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'Istituto di Credito.
6. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia avverrà a cura dell'Istituto di Credito erogante, il quale ne trasmetterà certificazione all'Autorità; l'onere relativo alla costituzione di altre forme di garanzia, diverse dal privilegio, è a carico del richiedente beneficiario.
7. Le garanzie di cui al presente articolo dovranno sempre essere rilasciate per un importo che tenga conto dell'ammontare del prestito maggiorato delle somme necessarie a coprire gli interessi maturandi, compresi quelli a carico dello Stato.

Art. 26

(Disposizioni sul privilegio in favore di Istituti di credito)

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui all'articolo 19 ed il relativo privilegio di cui all'articolo 25 non saranno soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al seguente comma, né all'azione revocatoria concorsuale prevista dall'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche, né all'azione revocatoria "pauliana".
2. Il privilegio di cui all'articolo 25 si consolida entro 10 giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 27

(Esenzioni)

1. Le operazioni e formalità eseguite in applicazione dei precedenti articoli 25 e 26 sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

Art. 28

(Definizione delle procedure da parte dell'Autorità)

1. L'Autorità ha facoltà di definire con maggiore dettaglio le modalità e procedure relative al riconoscimento dei benefici di cui al presente Capo mediante proprio regolamento.

Art. 29

(Imputazione dei contributi in conto interessi)

1. I contributi in conto interessi a carico dello Stato relativi ai finanziamenti di cui al presente Capo trovano imputazione sul capitolo 2-5-6438 "Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio".

CAPO VI
CONTO INTERESSI IN FAVORE DI IMPRESE

Art. 30

(Conto interessi in favore d'impresa)

1. In applicazione dell'articolo 32 della Legge 3 aprile 2014 n.48 le imprese industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e le aziende e cooperative agricole possono beneficiare di un contributo in conto interessi per l'esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici e idrici anche attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici, nonché l'acquisto e l'installazione di attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotte, compresa la sostituzione dei vecchi dispositivi illuminanti con nuovi dispositivi a tecnologia LED o che producano equivalente risparmio energetico innovativo.

Il contributo in conto interessi è stabilito nel 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli Istituti di credito convenzionati fino al 100% della spesa prevista e comunque non può essere superiore all'importo massimo complessivo di euro 150.000,00.

Fatto salvo quanto disposto nel precedente periodo, il riconoscimento dell'incentivo avviene con le modalità e condizioni di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modificazioni e relativi Decreti e Regolamenti applicativi nonché nei limiti delle somme previste annualmente dalla Legge di Bilancio previsionale dello Stato e degli Enti Pubblici per i convenzionamenti agevolati di cui alla predetta Legge n.13/1993.

2. Nell'ordine di preferenza stabilito dall'articolo 7 della Legge n.13/1993 e fatto salvo quanto previsto dal comma quarto del medesimo articolo, gli interventi di efficientamento energetico di cui al precedente comma 1 sono, relativamente a tutti i settori imprenditoriali rientranti nell'ambito di applicazione della predetta Legge n.13/1993 e successive modificazioni, al primo posto nell'ordine di preferenza di accoglimento della domanda.

CAPO VII
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31

(Controlli e Sanzioni)

1. Gli interventi incentivati di cui ai Capi I, II e III sono soggetti, in corso d'opera, a controlli in cantiere gestiti ed effettuati dall'UPA volti a verificare l'effettiva e rispondente realizzazione degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione energetica. A tal fine il progettista ed il direttore dei lavori sono tenuti ad inviare all'UPA comunicazione/i dell'esecuzione delle opere di isolamento dell'edificio, di montaggio di infissi e di installazioni di impianti o parti di essi, connessi alla prestazione energetica dell'edificio, per i quali la conformità di esecuzione non sia più verificabile a lavori ultimati. In caso di sostituzione di elementi edilizi incentivati, durante i controlli in oggetto deve essere possibile visionare gli elementi sostituiti, o almeno parte di essi se costituiti da più elementi dello stesso tipo, al fine di risalire alle caratteristiche tecniche degli elementi sostituiti.

2. Il mancato invio all'UPA delle comunicazioni di cui al precedente comma 1, per gli interventi di cui ai Capi I e III, autorizza lo stesso ad effettuare verifiche *post operam*, anche posteriori alla comunicazione di fine lavori, ed anche mediante indagini consistenti in saggi, campionamenti ed analisi i cui costi sono a carico del richiedente gli incentivi di cui al presente articolo. Per gli interventi di cui al Capo II tale mancato invio determina altresì la decadenza della concessione dell'incentivo.

3. Le irregolarità e difformità rilevate dall'UPA a seguito dei controlli di cui al precedente comma 2 sono notificate al proprietario o avente titolo, al progettista, al direttore dei lavori ed al CE e lo stesso Ufficio diffida la riduzione in conformità delle opere difformi.

4. Decorsi 90 giorni dalla diffida di cui al precedente comma 3 senza che sia avvenuta la riduzione in conformità di quanto eseguito a quanto dichiarato in sede di richiesta degli incentivi, l'UPA provvede:

- a) per le richieste di cui al Capo II ad inserire la pratica in oggetto fra le richieste di incentivi non autorizzabili e ad attivare i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 28 della Legge 3 aprile 2014 n. 48;
- b) per le richieste di cui al Capo I e III ad attivare i procedimenti sanzionatori agli articoli 176 e 178 della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e di cui all'articolo 28 della Legge 3 aprile 2014 n. 48.

Art. 32

(Obbligo di conseguimento dell'APE)

1. Per tutti gli interventi edilizi per i quali siano richiesti i contributi e le agevolazioni di cui ai Capi II, III e V del presente decreto delegato è fatto obbligo di presentazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai sensi dell'articolo 5, comma 9, lettera d) della Legge 3 aprile 2014 n. 48, pena la decadenza degli stessi.

2. A seguito della verifica di conformità della richiesta d'incentivo di cui al precedente articolo 31 e in assenza (o in caso di riduzione in conformità entro i termini previsti) delle irregolarità di cui al superiore articolo 31, comma 3, l'UPA procede all'autorizzazione degli incentivi di cui al Capo II entro trenta giorni dal deposito della richiesta d'incentivo, completa di riferimento all'APE conseguito, presso lo stesso ufficio e ne dà comunicazione alla proprietà o avente titolo.

CAPO VIII

ULTERIORI DISPOSIZIONI ED ABROGAZIONI

Art. 33

(Definizione delle procedure da parte dell'Autorità)

1. L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia definisce con maggiore dettaglio le modalità e procedure relative al riconoscimento dei benefici di cui ai precedenti Capi II e III mediante proprio regolamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34

(Aliquota agevolata dell'imposta sulle importazioni)

1. Al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici e la diminuzione delle emissioni di fattori inquinanti tramite la diffusione sul territorio di prodotti e materiali destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione dei consumi energetici, è istituita apposita Tabella contraddistinta con la lettera "E", allegata al presente decreto delegato, da aggiungersi alle tabelle "A", "B", "C", "D" introdotte con Decreto 2 ottobre 1997 n. 108, contenente l'elenco degli articoli finalizzati ad un attento utilizzo energetico.

Per gli articoli indicati nella Tabella "E" l'aliquota dell'imposta sulle importazioni è stabilita nella misura del 5%.

Art. 35

(Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature a basso consumo)

1. E' riconosciuta alle persone fisiche una detrazione d'imposta delle spese sostenute, presso esercizi commerciali sammarinesi, per l'acquisto di sistemi di illuminazione led o di altri sistemi di illuminazione a consumo energetico equivalente o inferiore, per l'acquisto di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche più elevate (Classe A+, A++ e A+++), e per l'acquisto di apparecchi atti alla riduzione dei consumi dovuti agli stand-by dei dispositivi elettronici. Tale detrazione è pari al 15 % delle spese complessive di acquisto e si applica al periodo d'imposta corrispondente per un massimo di complessivi € 200,00 annuali.
2. L'Autorità, in accordo con l'Ufficio Tributario, definisce la documentazione e le relative modalità di presentazione al fine dell'ottenimento dell'incentivo di cui al comma precedente.
3. E' facoltà dell'Autorità definire con maggior precisione, per mezzo di apposito regolamento, le tipologie di elettrodomestici e sistemi di illuminazione incentivabili.

Art. 36

(Imposte per la presentazione di documentazione)

1. Il Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 3 ottobre 2007 n.107 stabilisce una imposta complessiva per la presentazione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia ed una o più imposte complessive per la presentazione della documentazione relativa alle procedure di qualificazione e riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 48/2014.
2. Le imposte di cui al comma 1 riassorbono integralmente le imposte di bollo da applicarsi su tutti gli elaborati, relazioni e documenti di ogni genere relativi alla domanda di concessione ed autorizzazione edilizia ed alle procedure di qualificazione e riqualificazione energetica impiantistica di cui alla Legge n. 48/2014.
3. Il pagamento delle imposte è effettuato mediante versamento presso l'Ufficio Urbanistica ovvero, in favore dello stesso Ufficio, su apposito conto acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. L'avvenuto pagamento delle imposte è provato dalla quietanza rilasciata dall'Ufficio ovvero dalla quietanza comprovante l'avvenuto versamento sul conto bancario di cui al comma 3.
5. La quietanza è allegata, a pena di irricevibilità, della documentazione di cui al comma 2.
6. Il Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.107/2007 stabilisce, altresì, gli oneri che il proprietario dell'edificio o unità immobiliare è tenuto a sostenere a mente dell'articolo 5, comma 9, lettere a), b), c), d) e q) della Legge n.48/2014.
7. Dall'attuazione dell'operatività della gestione e controllo delle procedure energetiche presso l'UPA, come disposto dal decreto delegato 24 luglio 2014 n.119 a modifica della legge n.188/2011, il Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.107/2007, per la parte concernente le pratiche di qualificazione e riqualificazione energetica e le relative imposte di presentazione, è di competenza dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia.

Art. 37

(Disposizioni inerenti l'Autorità di Regolazione dei Servizi Pubblici e l'Energia)

1. L'articolo 3, comma terzo, della Legge 20 novembre 2001 n.120, già modificato dall'articolo 1, comma 1 del Decreto Delegato 17 luglio 2012 n. 84, è così modificato:
"I membri della Autorità durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico esclusivamente per un ulteriore mandato."

Art. 38

(Risparmio idrico in ambito agricolo)

1. Al fine di favorire la riduzione dei consumi idrici e permettere alle aziende agricole di accedere ai benefici di cui all'articolo 18 della Legge 20 settembre 1989 n. 96 , fra le funzioni previste all'articolo 183 del Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie (Legge 19 luglio 1995 n. 87) al Gruppo E - Funzione primaria agricola - è inserita la funzione "realizzazione di pozzi e laghetti ad uso agricolo". Tali opere dovranno essere dimensionate all'effettiva esigenza idrica dell'azienda agricola e sottoposte all'iter di approvazione previsto per gli interventi in zona agricola di cui all'articolo 172 del Codice Ambientale Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44.

Art. 39

(Norme transitorie)

1. In riferimento alle pratiche edilizie per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori prima del 10 novembre 2014 e per le quali non sia stata presentata entro la stessa data comunicazione di fine lavori, rimane la facoltà di richiedere gli incentivi di tipo fiscale previsti dall'articolo 1 del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128 e successive modificazioni. E' altresì applicabile l'incentivo di tipo fiscale di cui alla lettera g) dell'articolo summenzionato per gli impianti FER e di cogenerazione installati entro il 31 dicembre 2014. Le richieste di incentivo dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2015.

2. La convenzione finanziaria stipulata in data 26 settembre 2012 tra l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino e gli Istituti di Credito per l'erogazione dei finanziamenti previsti al Capo VII del Decreto Delegato 17 luglio 2012 n. 84, per i quali l'articolo 23 della Legge n. 174/2013 prorogava gli effetti all'anno 2014, continua ad esplicare i suoi effetti in riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 19 del presente decreto.

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto delegato. In particolare sono abrogati:

- il Decreto Delegato 1 febbraio 2008 n. 14;
- il Decreto Delegato 21 settembre 2009 n. 128;
- il Decreto Delegato 21 settembre 2010 n. 158;
- il Decreto Delegato 17 luglio 2012 n. 84;
- il Decreto Delegato 25 luglio 2013 n. 97;
- l'articolo 33, comma 4, punto 3 della Legge 22 dicembre 2011 n. 200.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini

ALLEGATO A al Decreto Delegato n.5/2015

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E RELATIVI PUNTEGGI

A. Interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto delegato in caso di obbligo di installazione di impianti FER da Legge n. 48/2014:

- | | |
|---|--------|
| 1) Realizzazione di edifici o unità immobiliari con conseguimento di Ep_i inferiore del 25% al massimo consentito o ristrutturazioni con riduzione dei consumi energetici in analogia all'articolo 6, comma 1, lettera b) | Pt. 30 |
| 2) Realizzazione di edifici o unità immobiliari con conseguimento di Ep_i inferiore del 35% al massimo consentito o ristrutturazioni con riduzione dei consumi energetici in analogia all'articolo 6, comma 1, lettere a) | Pt. 40 |
| 3) Installazione di impianti di produzione di energia da FER e assimilabili che producano oltre il 30 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale | Pt. 10 |
| 4) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 50 % del fabbisogno volumico giornaliero VW (UNI TS 11300-2) | Pt. 15 |
| 5) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie di cui all'articolo 26 della Legge n.48/2014 e relativo decreto delegato applicativo | Pt. 10 |
| 6) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione volontaria dei sistemi di cui all'articolo 27 della Legge n.48/2014 | Pt. 15 |
| 7) Realizzazione di coperture e tetti a verde o a freddo (cool roof) | Pt. 10 |

B. Interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) del presente decreto delegato in assenza di obbligo di installazione di impianti FER da Legge n. 48/2014:

- | | |
|---|--------|
| 1) Ristrutturazioni con riduzione dei consumi energetici in analogia all'articolo 6, comma 1, lettere b) | Pt. 40 |
| 2) Ristrutturazioni con riduzione dei consumi energetici in analogia all'articolo 6, comma 1, lettere a) | Pt. 60 |
| 3) Installazione di impianti di produzione di energia da FER e assimilabili che producano oltre il 30 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale | Pt. 15 |
| 4) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 50 % del fabbisogno volumico giornaliero VW (UNI TS 11300-2) | Pt. 15 |
| 5) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie di cui all'articolo 26 della Legge n.48/2014 e relativo decreto delegato applicativo | Pt. 10 |
| 6) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione volontaria dei sistemi di cui all'articolo 27 della Legge n.48/2014 | Pt. 15 |
| 7) Realizzazione di coperture e tetti a verde o a freddo (cool roof) | Pt. 10 |

Per gli interventi di cui al punto A e B che prevedano la realizzazione di un ampliamento così come definito all'articolo 2, comma 2 del presente decreto delegato, il conseguimento di Ep_i necessario al conseguimento del punteggio di cui al presente allegato è riferito alla totalità dell'edificio.

INCENTIVI RICONOSCIBILI SULLA BASE DEL PUNTEGGIO MATURATO

- 1) Da 40 a 60 punti: sgravio del 30 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa;
- 2) Oltre 60 punti: sgravio del 50 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa. Il calcolo del contributo di concessione è effettuato senza tener conto della S.U. non computabile in applicazione degli incentivi di carattere edilizio sotto indicati.

Oltre i 60 punti è, altresì, previsto, un incentivo di carattere edilizio che prevede:

- a) lo scomputo, ai fini del calcolo della S.U. e delle distanze dai confini e dalle strade, dello spessore della muratura. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm.; qualora lo spessore della muratura sia superiore a 70 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione della S.U. e delle distanze dell'edificio;
- b) lo scomputo dello spessore dei solai, ai fini del calcolo del volume e dell'altezza massima dell'edificio. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm.; qualora lo spessore del solaio sia superiore a 70 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione della S.U. e dell'altezza dell'edificio;
- c) la facoltà di aumentare l'altezza dell'unità edilizia di 1,80 metri rispetto agli indici di zona e di realizzare S.U. non computabile secondo la seguente formula:
"0,25*S.U. oggetto d'intervento * punteggio raggiunto / 100", con limite massimo di 80 mq per edificio.

Nel caso in cui per l'edificio da ristrutturare o ricostruire cambi la modalità di misurazione dell'altezza massima in copertura rispetto all'edificio esistente (ad esempio dalla linea di gronda al punto medio dell'estradosso del solaio inclinato di copertura), l'incremento incentivante di altezza è da calcolarsi a partire dal punto di riferimento più alto.

ALLEGATO B al Decreto Delegato n.5/2015

Modifica all'Allegato B della Legge 16 dicembre 2013 n. 166

Elenco passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14 di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica

1. Le spese relative alle procedure di rilascio degli attestati di prestazione energetica (APE) relative ad edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria ai sensi dell'articolo 5, comma 9, lettera q) della Legge 3 aprile 2014 n.48; tali spese sono deducibili in ragione della somma massima di euro 5.000,00 e comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed ai compensi corrisposti al certificatore energetico (C.E.) nominato dal proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare.
2. Le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi i quali, a mente dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 48/2014 in esito alle procedure di cui alla stessa Legge, comportino il raggiungimento da parte dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati di un indice di prestazione energetica invernale (EP_i) inferiore di almeno il 20% rispetto a quello massimo consentito. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti:
 - a) per interventi al termine dei quali si certifichi un EP_i inferiore del 20% rispetto al massimo consentito: somma massima di euro 10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
 - b) per interventi al termine dei quali si certifichi un EP_i inferiore del 30% rispetto al massimo consentito: somma massima di euro 15.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi.
3. Le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all'articolo 26 della Legge n. 48/2014 e le spese relative ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche. Le spese relative sono deducibili per un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.
4. Le spese relative all'effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui all'articolo 27 della Legge n. 48/2014. Le spese relative sono deducibili per un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di due periodi.
5. Le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come una "nuova costruzione". Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare, non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettando i seguenti limiti:
 - a) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di euro 5.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
 - b) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di euro 10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;

- c) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di euro 10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di quindici periodi.
6. Le deduzioni di cui al punto precedente sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n. 5/2011.
7. Le deduzioni di cui alla lettera c) del punto 5 del presente Allegato spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato.
8. Con riferimento all'articolo 94 della presente Legge, la documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente Allegato è definita dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia; altresì la documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente Allegato è definita dal Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture.

INTERVENTI INCENTIVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 E RELATIVI REQUISITI PRESTAZIONALI

1. Sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai isolanti. La trasmittanza termica complessiva U_w (infisso + vetro) dei serramenti per chiusure trasparenti deve essere $\leq 1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$.

2. Opere di coibentazione di pareti, coperture e solai attraverso la modifica o sostituzione di detti elementi esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati. Gli interventi in oggetto devono assicurare il rispetto da parte degli elementi modificati o sostituiti delle trasmittanze termiche massime indicate:

- a) pareti: $0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- b) coperture: $0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- c) solai: $0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$.

3. Sostituzione del generatore termico con nuovo generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Per impianti con potenza nominale al focolare $\leq 100 \text{ kW}$:

- il rendimento termico utile del generatore di calore, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, deve essere $\geq 93 + 2 \log P_n$;
- devono essere installate, ove tecnicamente compatibili, valvole elettrostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell'impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C .

Per impianti con potenza nominale al focolare $> 100 \text{ kW}$, in aggiunta ai precedenti requisiti:

- deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
- la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
- deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.

4. Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitari per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- pannelli solari ed accumulatori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
- gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
- i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato oltre alla certificazione Solar Keymark.

Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera;

- l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;

5. Installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente.

Le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi indicati nella seguente tabella:

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
salamoia/aria	Temperatura entrata:0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3
salamoia/ acqua	Temperatura entrata:0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

2. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	EER
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entrata : 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entrata : 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entrata : 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,2
salamoia/aria	Temperatura entrata:30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata:30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido entrata: 19	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C] (*)	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30(*)	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30(*)	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30(*)	1,56

(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C; pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme EN 12309-2:2000 per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.) e EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico.

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,39.

4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui alle precedenti tabelle sono ridotti del 5%.

6. Installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 6 kW. Le modalità di installazione ed i requisiti tecnici e di garanzia degli impianti fotovoltaici sono quelli specificati dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120.

L'incentivo in oggetto è richiedibile solo in caso di avvenuto esaurimento della disponibilità dell'incentivo previsto dal "Conto Energia" di cui al Decreto Delegato n.120/2014.

TABELLA "E"

Aliquota 5%

- 1) Pannelli solari fotovoltaici, inverter fotovoltaici, centralina data logger fotovoltaica;
- 2) Pannelli termici solari, accumulo con ingresso circuito solare, centralina di comando solare;
- 3) Cogeneratori con motore endotermico a metano o biomassa;
- 4) Unità di recupero calore per impianto di ventilazione forzata;
- 5) Caldaie a condensazione;
- 6) Contabilizzatori di calore;
- 7) Lucernai tubolari per trasporto passivo luce solare;
- 8) Dispositivi illuminanti a tecnologia LED;

- 9) Materiali isolanti per l'edilizia con conduttività termica inferiore a $0,05 \text{ W/mK}$. Qualora i prodotti isolanti siano realizzati esclusivamente con materiale di origine naturale, il limite della conduttività termica è innalzato a $0,06 \text{ W/mK}$.
- 10) Serramenti esterni per chiusure trasparenti con trasmittanza termica complessiva U_w (infisso + vetro) $\leq 1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ ovvero per i relativi componenti quali telai con $U_f \leq 2,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ e vetrocamera con $U_g \leq 1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$.

ALLEGATO D al Decreto Delegato n.5/2015

Prospetto cumulabilità incentivi

- A = Incentivi attraverso deroghe urbanistiche (Capo I)
B = Fondo perduto riqualificazione energetica (Capo II)
C = Incentivi edilizi (Capo III)
D = Contributi in conto interessi residenziale per riqualificazione energetica (Capo V)
E = Contributo in conto interessi per imprese in materia di efficientamento energetico (Capo VI)
F = Altri Contributi in conto interessi: Edilizia sovvenzionata, Centri storici e Unesco, Comparto turistico e commerciale, Credito agevolato alle imprese e Credito agevolato straordinario alle imprese.
G = Conto Energia (D.D. 120/2014)
H = Aliquota monofase agevolata (articolo 34 del Capo VIII)
I = Deducibilità (articolo 18 del Capo IV)
L = Detrazione (articolo 17 del Capo IV)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
A	-	no	si#	si*	-	si*	si	si	si*	no
B	no	-	si	no	-	no	no	si	no	no
C	si#	si	-	si	-	si	si	si	si	no
D	si*	no	si	-	-	no	no	si	no	no
E	-	-	-	-	-	no	si	si	-	-
F	si*	no	si	no	no	-	si	si	no	no
G	si	no	si	no	si	si	-	si	si	no
H	si	si	si	si	si	si	si	-	si	si
I	si*	no	si	no	-	no	si	si	-	no
L	no	no	no	no	-	no	no	si	no	-

* : solo per demolizione e ricostruzione all'interno dell'area edificabile;

#: solo per i casi di cui all'articolo 2, comma 2.